

BGer I 417/01 vom 20. Dezember 2001

Bundesgericht, 2001-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_I_417_01

FR: TF I 417/01 du 20 décembre 2001

IT: TF I 417/01 del 20 dicembre 2001

Regeste

Assicurazione per l'invalidità

Erwägungen

E. 1

a) Oggetto della lite è il tema di sapere se a ragione il giudice commissionale ha ritenuto irricevibile, in quanto tardivo, il gravame 18 gennaio 2001 di C._____. Nei considerandi dell'impugnata pronunzia, il primo giudice ha già compiutamente illustrato entro quali termini e condizioni debba essere proposto un ricorso contro una decisione dell'UAI. A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. b) Trattandosi di questione procedurale, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

E. 2

a) L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica incombe di principio all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a). Per quanto attiene in particolare alla notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, essa deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3). L'autorità sopporta le conseguenze dell'assenza di prova (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la relativa data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze (DTF 105 III 46 consid. 3, DLA 2000 n. 25 pag. 121). b) Il patrocinatore di C._____ sostiene - seppur per la prima volta in questa sede e nonostante fosse già stato invitato dalla precedente istanza a prendere posizione sul tema - che la decisione 6 novembre 2000, speditagli con invio raccomandato, non gli sarebbe stata notificata, perlomeno non alla data (16 novembre 2000) ritenuta dall'istanza precedente. Ora, agli atti è prodotta una attestazione rilasciata dalla Posta, secondo cui l'invio raccomandato dell'UAI, recante il numero di riferimento 254. 38.479. 484/501, sarebbe stato consegnato all'avente diritto, avv. Salvatore Raudino, il 16 novembre 2000. Tale dichiarazione, in assenza dell'avviso di ricevimento che non è stato prodotto, si fonda su una comunicazione, di ignota provenienza, apposta a tergo del formulario di ricerca postale, nella quale si afferma che "l'invio risulta consegnato il 16.11.2000". Orbene, a prescindere dal fatto che questa comunicazione non risulta vidimata dall'amministrazione postale italiana richiesta, non può rimanere inosservato che il numero di riferimento

indicato sul modulo di ricerca non coincide, pur dovendosi verosimilmente riferire allo stesso assicurato, con quello riportato sulla decisione 6 novembre 2000, 254. 38.479. 484/532, e ripreso dall'insorgente nell'atto ricorsuale 18 gennaio 2001. c) Alla luce di queste incongruenze - non ravvisate dal primo giudice - la comunicazione della Posta, riferendosi a un invio che risulta non coincidere con quello oggetto della presente procedura, non poteva, così come rilasciata, essere considerata sufficiente per dichiarare irricevibile il gravame 18 gennaio 2001, senza preventivamente chiarirne, se possibile, la contraddizione ed escludere così che l'attestazione postale potesse avere per oggetto un'altra comunicazione o atto. Ne consegue che il giudizio di intempestività del gravame, fondato su un accertamento dei fatti manifestamente incompleto e in contrasto con gli atti all'inserto, non può essere così tutelato, imponendosi dapprima ulteriori verifiche che stabiliscano l'origine della dichiarazione non vidimata nonché l'identità dell'invio indicato sull'attestazione postale con la decisione querelata, e chiariscano le modalità di consegna dell'atto - direttamente al legale in parola, a un suo ausiliario oppure tramite avviso di ritiro - e i motivi della mancata produzione dell'avviso di ricevimento della decisione 6 novembre 2000. Visto l'esito del ricorso può invece rimanere irrisolto il tema di sapere se l'opinione divergente espressa dall'istanza precedente configuri una questione relativa all'accertamento dei fatti oppure una conclusione di natura giuridica tratta dall'esperienza della vita, che, dovendo essere esaminata liberamente, avrebbe comunque condotto al medesimo risultato (DTF 100 V 152 consid. 2; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274 seg.).

E. 3

In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa fondato e gli atti devono essere rinviati alla precedente istanza affinché proceda conformemente ai considerandi.

E. 4

C._____, patrocinato da un legale, ha diritto ad un'indennità per ripetibili in sede federale (art. 135 e 159 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.